

Allegato "E" alla raccolta n. 12846

PREMESSA

Nel 1899 la Fratellanza della Misericordia di Empoli, con l'aiuto di un gruppo di empolesi che si era costituito in Comitato per erigere un monumento in memoria dell'illustre concittadino Vincenzo Chiarugi, psichiatra, decise di costruire un luogo di accoglienza per anziani con il nome, appunto di "Vincenzo Chiarugi".

Nel corso del secolo passato la "Vincenzo Chiarugi" ha cambiato più volte sede, anche in conseguenza di eventi bellici, fino all'attuale collocazione in Via Guido Monaco, inaugurata il 14 ottobre 1965.

Nel 2000, per volontà della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, Ente fondatore, ha acquisito personalità giuridica di diritto privato, è stata iscritta al registro delle Onlus e costituita come Fondazione (Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, per dotare di autonomia operativa il settore dell'assistenza residenziale, prima gestito dallo stesso Ente fondatore.

La Fondazione opera nello spirito evangelico delle opere di misericordia, che caratterizza i principi della Misericordia di Empoli.

Disposizioni generali

Art.1 - Denominazione

Per iniziativa della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, è costituita una fondazione denominata "Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli".

Art.2 - Forma Giuridica e Sede Legale

1. La Fondazione applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della fondazione, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore (da ora CTS) e dal Codice Civile.

2. La Fondazione provvederà a richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) ed è dotata della personalità giuridica di diritto privato.

3. La sede legale è nel comune di Empoli (FI), via Guido Monaco n.23.

Art.3 - Ente fondatore e durata

L'ente fondatore è la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli.

La durata della Fondazione è illimitata.

Art.4 - Logo ed Insegne

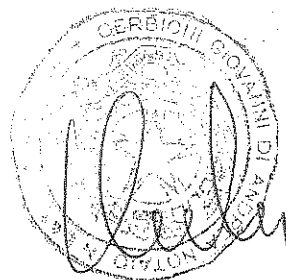
1. La Fondazione è rappresentata da un logo stabilito dal Consiglio di amministrazione al cui interno è riportato lo stemma della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli.

2. La Fondazione riporta in ogni sua insegna la dicitura

Servizio F. Chiarugi
Fratellanza

Fondazione

Benedita f. de. test.



"Misericordia di Empoli".-----

Art.5 - Scopi e Finalità-----

1. La Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli si ispira ai principi della Carità cristiana e della promozione integrale della persona.-----

2. In particolare, si ispira al Catechismo ed alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica.-----

3. La Fondazione ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sanitaria, assistenza sociale e della ricerca scientifica di interesse sociale nonché dell'istruzione e della formazione.-----

4. La Fondazione, alla luce delle condizioni storiche, presta attenzione prioritaria alle persone anziane ed alle persone che si trovano in stato di maggiore bisogno.-----

3. La Fondazione non ha fini di lucro ed è fatto divieto, anche in modo indiretto, di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate ai sensi dell'art. 8 del CTS.-----

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati esclusivamente ad incremento del patrimonio per la realizzazione delle attività istituzionali o ad opere caritative ed assistenziali che potranno essere svolte direttamente o tramite la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli.-----

4. La Fondazione, nell'ambito del Comune di Empoli o in altri comuni della Regione Toscana, anche in accordo con enti pubblici o privati o istituzioni similari e comunque con la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, intende svolgere attività nei seguenti settori:-----

a) istituzione e gestione di Case di Cura, Residenze Sanitarie Assistenziali, Case di Riposo, Centri residenziali, Centri accoglienza per anziani autosufficienti e non autosufficienti, per malati terminali, per malati Alzheimer, per attività di recupero ed assistenza anziani, infermi, ammalati e colpiti da handicap, come previsto dalle lettere c e q dell'art.5 del CTS

b) istituzione e gestione di strutture di accoglienza per prima infanzia, bambini ed adolescenti in difficoltà, come previsto dalle lettere q dell'art.5 del Cts.-----

c) promozione e organizzazione di manifestazioni, mostre, attività espositive, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, Come previsto dalle lettere i e k dell' art.5 del CTS.-----

d) attività di Formazione professionale e di orientamento al lavoro, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, come previsto dalla lettera d dell'art.5 del CTS-----

Art.6 - Attività diverse e attività di raccolta fondi-----

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di

cui al precedente art. 5, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.-----

2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.-----

3. La Fondazione può, in ogni caso, svolgere attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e nelle altre disposizioni di legge che la regolano.-----

La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni e tutti gli atti ritenuti necessari opportuni, utili o connessi per il raggiungimento delle sopra indicate finalità, osservate in ogni caso le disposizioni di legge.-----

La Fondazione in ogni caso potrà:-----

a) rilasciare garanzie bancarie stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza le esclusioni degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione.-----

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti.-----

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parti delle attività nonché di studi specifici e consulenze.-----

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.-----

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;-----

f) avvalersi dell'opera di volontari o di associazioni di volontariato.-----

g) ogni attività diversa stabilita dal consiglio di amministrazione.-----

ORGANIZZAZIONE-----

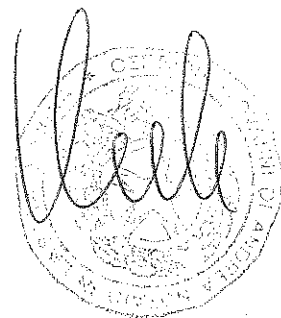
Art.7- Organi-----

La gestione della Fondazione è ripartita tra i seguenti organi:-----

-il Consiglio D'Amministrazione che traccia le linee generali di sviluppo, strategiche e di gestione;-----

Sentire Fabris
Intervista

Gruppo Polaris
Deduttale test



-il Presidente del Consiglio D'Amministrazione;-----
-il Provveditore;-----
- il Correttore;-----
-Il Direttore Generale al quale è affidata la gestione operativa della Fondazione.-----

Art. 8 - Il Consiglio D'Amministrazione-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 7 membri, che potrà essere aumentato fino a un massimo di 9 qualora l'ente fondatore lo ritenga opportuno. Tutti i membri vengono nominati dal Magistrato della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli. Fanno parte di diritto del Consiglio il Governatore, il Provveditore ed il Camarlingo della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli.-----

2. Potranno far parte del Consiglio della Fondazione i membri degli Organi della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli.-----

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Vice Presidente e potrà delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri;-----

4. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 5 anni. Qualora, nel periodo di carica, venga eletto un nuovo Magistrato della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli quest'ultimo potrà nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro-----
il termine di 90 giorni dal suo insediamento. Trascorsi 90 giorni senza che ciò avvenga, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione s'intenderà confermato. I nuovi Governatore, Provveditore e Camarlingo della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli entreranno a far parte di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in sostituzione dei precedenti. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione resta, comunque, in carica con pienezza di poteri fino a quando non sia stato nominato il nuovo Consiglio a norma del presente statuto.-----

Art.9 - Il Presidente del Consiglio D'Amministrazione-----

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Magistrato della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli.----

Art. 10 - Il Provveditore-----

Il Provveditore della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli è incaricato di curare i rapporti con l'ente fondatore al fine di garantire la massima integrazione con le attività della Misericordia di Empoli e affinità con i valori fondativi.-----

Art.11 - Il Correttore-----

Il Correttore è il Proposto della Insigne Collegiata di Empoli e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Vigila sul rispetto, da parte della Fondazione, dello spirito e dei valori cristiani della stessa Fondazione. Garantisce ed incentiva ogni iniziativa rivolta ad

offrire assistenza spirituale agli ospiti ed agli operatori, oltre a vigilare sulla corretta etica della conduzione dell'assistenza agli ospiti.-----

Art.12 - L'Organo di Controllo-----

L'Organo di controllo, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art 30 del CTS è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. In caso di Organo collegiale, nella prima seduta viene eletto il Presidente. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile, durano in carica per cinque esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio e sono rinominabili.- Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro. Qualora il Consiglio di amministrazione assegni all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.-----

Art.13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente-----

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno eccettuato od escluso.-----
2. In particolare, a titolo meramente esemplificativo:-----
 - a) determina le linee generali di gestione o di sviluppo della Fondazione;-----
 - b) entro il 30 Maggio di ogni anno solare approva e presenta al Fondatore il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo, ed una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;-----
 - c) entro il 31 dicembre di ogni anno solare approva e presenta al Fondatore il bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo, ed una relazione sulle attività o iniziative previste da svolgere;---
 - d) decide l'assunzione e la gestione del personale necessaria al funzionamento della Fondazione;-----
 - e) può avvalersi di consulenti esterni per settori specifici di attività stabilendo, all'atto della nomina, l'oggetto e la durata dell'incarico e, ove possibile, il compenso da corrispondere;-----
 - f) richiedere al Fondatore la nomina degli amministratori da sostituire in caso di dimissioni o decadenza;-----
 - g) potrà delegare particolari funzioni ad uno o più dei suoi membri ma non potranno essere delegate le funzioni previste dal presente articolo;-----
 - h) approva le modifiche dello Statuto previo parere vincolante

*Servizio
Festimone*

*Polina
Garcia*

Severetafaleri teste

Ally

del Magistrato della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Empoli.-----

3. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.-----

4. Spettano al Presidente i seguenti compiti:-----

- Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di amministrazione;-----

- verificare l'attuazione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;-----

- Adottare, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, anche di carattere giudiziario, e riferire, per la ratifica alla prima riunione del Consiglio di amministrazione;-----

- Compiere ogni altro atto che sia necessario nell'interesse e per la vita della fondazione.-----

Art.14 - Funzionamento del Consiglio D'Amministrazione-----

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni bimestre oppure, senza indugio, quando ne venga richiesto da almeno due dei suoi membri. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche all'Organo di controllo, mediante lettera raccomandata o e-mail da spedire almeno 7 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata via e-mail almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.----

3. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.-----

4. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri Consiglieri il proprio voto. Nel verbale della riunione dovrà essere fatta menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il collegamento con l'Organo di Controllo, non presente nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.-----

6. Di ogni riunione deve redigersi verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore, dovrà essere trascritto su un apposito libro tenuto a cura dello stesso segretario generale.

Art. 15 - Decadenza dei componenti del Consiglio D'Amministrazione-----

1. I componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, Governatore, Provveditore e Camarlingo, ex

art. 8 comma 1, decadono dalla carica, in caso di elezione di un nuovo Magistrato della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli e ne entrano a far parte i nuovi eletti.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa potrà dichiarare decaduti quei membri che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio stesso, oppure per 5 sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare.-----

3. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

Art.16 - Il Direttore Generale-----

La Fondazione, per realizzare le linee programmatiche individuate dal Consiglio di Amministrazione, si avvale di un Direttore Generale.-----

Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Ente Fondatore.-

Al direttore è demandata la responsabilità della gestione operativa della Fondazione.-----

Svolge funzioni di direzione sul personale dipendente della Fondazione e presiede a tutte le attività di gestione, coordinando le attività degli organi sottoposti.-----

Dà attuazione alle linee di sviluppo, strategiche e di gestione tracciate dal Consiglio D'Amministrazione.-----

Esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, rapportandosi a tutti i soggetti e le terze entità che si relazionano con la Fondazione perseguendo gli obiettivi programmatici individuati dal Consiglio.-----

Il direttore generale coordina l'attività del personale dipendente quale datore di lavoro ai sensi del D.lgs n.81/08 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.-----

Al direttore generale possono essere attribuite ulteriori funzioni con delibera del Consiglio di Amministrazione o del Presidente.-----

Il direttore generale tiene le relazioni con il Segretario Generale della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli al fine di garantire la massima collaborazione tra le strutture.-----

Il Patrimonio-----

Art.17 - Patrimonio-----

1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

2. Il patrimonio della fondazione è composto:-----

A) dal fondo di dotazione:-----

- rappresentato inizialmente dal patrimonio destinato dal Fondatore, come indicato nell'atto costitutivo;-----
e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del

Codice del Terzo settore;-----
- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;-----

- costituito altresì dai beni mobili e immobili nonché dalle disponibilità finanziarie acquisiti dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;-----

B) dal fondo di gestione costituito:-----

- dai ricavi e proventi derivanti dalle attività della Fondazione e dalle rendite derivanti dal patrimonio;-----

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;-----

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.-----

3. La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamenti rispetto al valore del patrimonio di dotazione. -----

4. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altri enti senza fine di lucro, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione e operano, ancorché in modo non esclusivo, nello stesso territorio, con vincolo di destinazione nel territorio medesimo. In ogni caso è escluso il perseguimento di qualsiasi fine di lucro, diretto od indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.-----

Disposizioni finali-----

Art. 18 - Scioglimento e Liquidazione-----

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il parere vincolante del Fondatore, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, alla Misericordia di Empoli - Ets o ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.-----

Art. 19-----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Amministrativi, vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Codice Civile e²/del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, quest'ultimo fino a quando non abrogato al termine del periodo transitorio, e successivamente, le

disposizioni previste dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017
n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche. -----

La Fondazione, in attesa dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (c.d. R.U.N.T.S.) e fino al termine di cui all'art. 104 co. 2 del Codice del Terzo Settore, rimarrà iscritta nell'Anagrafe delle ONLUS. -----

Le disposizioni del presente statuto, laddove incompatibili con il dettato del D. Lgs. 460/1997, sono inefficaci fino al termine di cui all'art.104 co. 2 del Codice del Terzo Settore sopra richiamato. -----

¹ oddi "ETS"

² del "provvedere" e "richiedere l'iscrizione"; oddi "si iscrive";

³ del da "del", e "successivamente", cancellate ventuno -
----- parole;

⁴ del da "da", e "richiamato", cancellate sessantanove
----- parole;

Cancellate novante e cinque parole con quattro postille
approvate.